Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 2011.

Aumento del prezzo minimo garentito per lo zolfo grezzo prodotto nel Regno nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per gli zolfi grezzi (fusi) che entro i limiti dei contingenti di produzione, determinati a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1384, convertito nella legge

27 gennaio 1938, n. 129, i produttori hanno messo a disposizione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma, durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII, la misura del prezzo minimo garentito, stabilita a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1938, n. 260, è aumentato di L. 20 a tonnellata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2012.
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare.

Le località in cui dovranno sorgere le costruzioni saranno determinate con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo è autorizzata la somministrazione all'I.N.C.I.S. da parte dello Stato, di un fondo di L. 20 milioni.

Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Lo Stato corrisponderà all'I.N.C.I.S. il contributo annuo del 2 per cento ai sensi delle disposizioni vigenti. I fondi a tal uopo occorrenti saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

L'I.N.C.I.S. restituirà la somma corrisposta ai sensi del precedente art. 2, con l'interesse del 5 per cento, in cinquanta annualità costanti.

Art. 4.

In pendenza della emanazione delle norme per la esecuzione della presente legge, la rappresentanza dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è demandata al Luogotenente generale dell'Albania, con facoltà di delega ad uno o più funzionari statali e saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'Istituto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013.
Aumento di 5 milioni del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermi restando i conferimenti di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, la partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione per il credito cinematografico è aumentato di ulteriori 5 milioni da versarsi in tre rate annuali di L. 1.666.666,65 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

Per l'ulteriore incremento del fondo, oltre alla Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati a sottoscrivere quote di conferimento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale anche in deroga ai rispettivi statuti.

Presso la Sezione viene inoltre costituito uno speciale fondo di riserva di L. 10.000.000 mediante versamenti annuali di L. 2.500.000 che lo Stato effettuerà alla Sezione stessa a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

Detto fondo può essere destinato, in tutto o in parte, a costituire depositi presso istituti partecipanti o altri enti, a garanzia di operazioni finanziarie atte ad accrescere le possibilità di credito della Sezione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2014.
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo o corto metraggio dichiarate nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo o corto metraggio, dichiarate nazionali ai sensi delle vigenti disposizioni, edite nel triennio dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2015.
Aumento di due posti di grado secondo nel ruolo della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei posti nel grado di ambasciatore, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è elevato a diciotto.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 (*Raccolta 1940*).
Colonizzazione del latifondo siciliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di terreni nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Essi debbono altresì instaurare nelle loro aziende un'adeguata direzione tecnica e adottare quei nuovi rapporti stabili di lavoro che giovino a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando l'equo compenso al coltivatore miglioratario.

Alla delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione provvede, con suo decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di un miliardo per la bonifica integrale e la colonizzazione in Sicilia. Tale somma sarà destinata per 400 milioni all'esecuzione, nonchè alla manutenzione fino alla consegna agli enti interessati, di opere pubbliche nei comprensori di bonifica classificati e da classificare a termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n 215, e per 600 milioni alla concessione di sussidi nelle opere di competenza privata o di miglioramento fondiario, a sensi degli articoli 38, 43 e seguenti del citato decreto legislativo.

Col fondo destinato alle opere pubbliche sarà pure provveduto alla costruzione dei centri rurali, indispensabili alla colonizzazione delle zone latifondistiche, restando la relativa spesa a totale carico dello Stato.

Le caratteristiche dei diversi tipi di centro rurale, e cioè il numero e la destinazione degli edifici da costruire, nonchè il limite massimo della spesa relativa, saranno determinate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo, è aumentato di 80 milioni annui, per cinque anni, a partire dal 1939-40, il limite d'impegno fissato, per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni.

È pure aumentato di 70 milioni per l'esercizio 1939-40, di 80 milioni nel 1940-41, di 60 milioni annui per gli esercizi dal 1941-42 al 1946-47, di 50 milioni per l'esercizio 1947-48 e di 40 milioni nell'esercizio 1948-49, il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso decreto-legge e modifiche successive, per sussidi alle opere di competenza privata.

Tale aumento di limite è riservato alle opere da eseguire in Sicilia.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste,

sarà stabilita la corrispondente distribuzione degli stanziamenti, da contenersi in sette esercizi per la dotazione relativa alle opere pubbliche ed in dodici per quella relativa alle opere di competenza privata con decorrenza dal 1939-40 inclusivo.

Art. 4.

È costituito « l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ».

L'Ente ha il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nell'opera di trasformazione del l'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre delle quali acquisti la proprietà o il temporaneo possesso.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

L'Ente è amministrato da un direttore generale, assistito da una Consulta.

Art. 5.

L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano assorbe l'Istituto per il bonificamento della Sicilia, costituito con R. decreto-legge 19 novembre 1925-IV, n. 2110, e gli succede nei diritti patrimoniali e in generale in ogni rapporto attivo e passivo.

Con decreti Reali da emanare a termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'ordinamento dell'Ente;

b) per l'eventuale passaggio all'Ente stesso del personale in servizio presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, ed il trattamento da attribuire al personale non trasferito. A termini dell'art. 3, n. 1, della stessa legge potrà inoltre essere provveduto all'aumento del patrimonio dell'Ente quale risulterà dall'assorbimento del l'Istituto predetto, mediante prelievo dalla dotazione di cui all'art. 2 della presente legge e saranno attribuite all'Ente stesso, con le varianti richieste dalla specialità dei suoi compiti, le facoltà di cui ai titoli III e IV del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, e al R. decreto legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 6.

Nella concessione di opere pubbliche, l'Ente può essere preferito ai consorzi dei proprietari ed a qualsiasi altro aspirante alla esecuzione di esse. All'Ente può essere pure affidata la gestione straordinaria dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per il compimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consortili che operano per i servizi della bonifica integrale.

Art. 7.

L'Ente ha il compito di vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata, da parte dei proprietari obbligati.

Esso ha pure la facoltà di provvedere al credito occorrente per l'opera di miglioramento, su richiesta dei proprietari interessati.

Se l'Ente giudichi che l'azione dei proprietari è tale da compromettere, per la sua lentezza e discontinuità territoriale, il pieno conseguimento dei fini della bonifica entro i termini stabiliti, può essere autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eseguire in tutto od in parte, in luogo e per conto dei proprietari, le opere occorrenti.

L'Ente, inoltre, può essere autorizzato ad espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica con le norme dell'art. 42 del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

In generale l'Ente provvede alla trasformazione ed al miglioramento fondiario di tutti gli immobili dei quali acquisti la proprietà od il possesso e può procedere alla ricomposizione dei fondi frammentati, secondo le norme del titolo II, capoverso IV, del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, anche fuori dei comprensori di bonifica.

Art. 8.

L'attività dell'Ente si svolge:

a) su beni appartenenti allo Stato di cui chieda l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine quando la loro utilizzazione serva all'adempimento dei suoi fini, nonchè sui terreni costituenti le trazzere, dei quali può essergli attribuita la proprietà;

b) su beni immobili appartenenti a comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti morali, dei quali l'Ente ottenga la proprietà od il possesso.

c) su beni immobili di proprietà privata volontariamente alienati, dati in affitto o altrimenti ceduti dai proprietari all'Ente, ai fini della trasformazione;

d) su beni immobili di proprietà privata, che l'Ente sia stato autorizzato a bonificare, anche senza l'assenso dei proprietari, a termini dell'art. 5, ultimo comma, e dell'art. 7.

Art. 9.

Salve le disposizioni in vigore per l'alienazione delle trazzere, all'attribuzione dei terreni giusta la lettera *a*) dell'articolo precedente, si provvede, su richiesta dell'Ente, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il decreto Reale è promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 10.

Al trasferimento della proprietà o del godimento dei beni di provincie, comuni, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti, a termini dell'art. 8, lettera *c*) si procede per iniziativa dell'Ente col consenso del proprietario.

Il consenso, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dovrà risultare da apposita deliberazione, approvata dalla competente autorità di tutela.

Il consenso, da parte degli enti ecclesiastici o di culto soggetti a tutela governativa, è prestato dai loro legittimi rappresentanti, i quali dovranno essere preventivamente autorizzati a norma della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, e del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2262.

Quando la trasformazione fondiaria dell'immobile si presenti particolarmente utile ai fini della colonizzazione, l'attribuzione di esso può essere disposta, su richiesta dell'Ente di colonizzazione con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro da cui l'Ente dipende o alla cui tutela e vigilanza è sottoposto.

Art. 11.

Tra le varie forme possibili di attribuzioni e di trasferimento all'Ente degli immobili da trasformare, sarà di preferenza adottata la consegna dell'immobile a scopo di bonificazione, con patto di parziale cessione dell'immobile bonificato, qualora manchi nel proprietario la possibilità di rimborsare le spese sostenute, al momento della riconsegna.

Nel caso in cui sia pattuita la parziale cessione, i contraenti stabiliranno altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

Ove non sia diversamente stabilito tra le parti, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo quinquennio, ed anticipa tutta la spesa per l'esecuzione delle opere fondiarie, l'acquisto di scorte vive e morte, le operazioni colturali, le anticipazioni ai coloni ed in generale l'intero costo, diretto e indiretto, della trasformazione.

All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello Stato nella spesa delle opere fondiarie, salvo a portarli in detrazione della somma dovuta dal proprietario.

Art. 12.

Indipendentemente da quanto è previsto nell'articolo precedente, i proprietari che abbiano ottenuto somme a credito per il compimento delle opere di miglioramento, ai sensi dell'art. 7, sono tenuti, a richiesta dell'Ente, qualora non paghino alla scadenza pattuita le somme ricevute, a cedere una parte dell'immobile in pagamento delle somme stesse. Nell'atto con cui viene accordato il credito, saranno stabilite le modalità per la determinazione della parte dell'immobile da cedersi a norma di questo articolo.

Art. 13.

Il nuovo acquirente degli immobili passati in gestione del l'Ente, a termini dell'art. 11, subentra nei patti assunti dal precedente proprietario con l'Ente.

Il credito dell'Ente per rimborso delle spese sostenute in luogo e per conto dei proprietari soggetti ad obblighi di bonifica, e per le somme anticipate agli stessi proprietari ai sensi dell'art. 7, è assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione dell'immobile.

La trascrizione è fatta presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile ed ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 20 anche quando la trascrizione concerne più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di 400 milioni, erogabili entro quattro anni, ed in misura non superiore a lire 100 milioni annui.

La quota dei 100 milioni annui, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo.

La concessione verrà fatta in base a richieste dell'Ente, approvata con determinazioni del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi.

Ove l'Ente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'istituto mutuante — senza obbligo di preventiva escussione del debitore — dà comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze che sarà tenuto ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi, fino al giorno del pagamento stesso.

In questo caso, il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione alle operazioni assistite da garanzia, verrà iscritta ipoteca sugli immobili acquistati od espropriati dall'Ente, per una somma pari al prezzo di acquisto od all'indennità di esproprio, più la spesa prevista per la trasformazione.

Art. 15.

I mutui sono somministrati in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture.

La somministrazione è fatta su nulla osta dell'ispettore compartimentale agrario.

Art. 16.

Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrisponderà all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascuna pagamento a quella in cui si inizia l'ammortamento.

Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.

Art. 17.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente ai fini della bonifica integrale sono registrati a tassa fissa di L. 20.

Sono pure soggette al diritto fisso di L. 20 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Ente, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 18.

I terreni pervenuti in proprietà dell'Ente di colonizzazione saranno destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice, secondo norme da emanarsi, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Se, per la vendita dei terreni trasformati, con pagamento rateale del prezzo, occorra assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.

Art. 19.

Ai proprietari, che provvedono alle opere di colonizzazione di loro spettanza, sono concessi i contributi e sussidi a norma delle leggi vigenti.

In casi di eccezionale onerosità delle opere potrà essere concesso agli esecutori, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un premio limitatamente alla costruzione dei fabbricati colonici in misura non superiore al 12 per cento del costo riconosciuto ammissibile a contributo.

Art. 20.

I contratti di locazione, esistenti nei terreni da colonizzare, sono sciolti di pieno diritto senza indennizzo con lo scadere dell'annata agraria in corso, purchè il locatore ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza

Se la disdetta non è data entro tale termine, ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Il conduttore che ritenga il contratto compatibile con l'attuazione del piano di colonizzazione può ricorrere, nei 20 giorni dalla disdetta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che dichiara, con suo provvedimento insindacabile, se sussiste l'asserita compatibilità.

Se esistono diritti di godimento i quali non siano conciliabili con l'attuazione del piano di colonizzazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dichiara la incompatibilità, con suo provvedimento insindacabile.

Tale dichiarazione ha per effetto la cessazione del diritto di godimento, salvo alla parte il diritto ad un'equa indennità.

L'indennità è provvisoriamente stabilita dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma le parti possono, nei 60 giorni dalla notifica del provvedimento, adire l'Autorità giudiziaria per la determinazione definitiva dell'indennizzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure all'Ente di colonizzazione per quanto riguarda i fondi sui quali eserciti la propria attività, a termini dell'art. 11.

Art. 21.

In relazione alle maggiori disponibilità, conseguenti alle nuove assegnazioni, di cui alla presente legge ed alla precedente 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà alla revisione dell'elenco dei comprensori di bonifica, redatto a termini del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, ed alle nuove classificazioni rese necessarie in Sicilia dall'applicazione della presente legge.

Art. 22.

Una somma annua non superiore alle L. 500.000, da prelevarsi dalla dotazione complessiva prevista dall'art. 3 della presente legge, sarà destinata con la legge di bilancio in aumento delle assegnazioni per spese generali di qualsiasi natura attinenti ai servizi della bonifica integrale, ivi comprese le spese di studi e ricerche sperimentali, nonchè il pagamento secondo le norme vigenti di premi di operosità e rendimento al personale.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1923-I, n. 422, sono applicabili agli studi che si compiono in relazione ai servizi della bonifica integrale.

Art. 23.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni rese necessarie per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Raffaello Riccardi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII col quale al fascista Raffaello Riccardi venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1939-XVII con cui al fascista Raffaello Riccardi viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a Ministro per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1939-XVIII relativo alla nomina del fascista Ivo Alloisio a consigliere effettivo della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione del fascista Raffaello Riccardi;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1939-XVIII, con cui al fascista Ivo Alloisio viene riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale per la carica anzidetta;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaello Riccardi è confermato nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ministro per gli scambi e per le valute, cessando per la qualifica di componente la Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(180)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia, con sede in Tripoli, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda della Cassa di risparmio della Libia con sede in Tripoli, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

In conformità, della deliberazione 20 luglio 1939-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Cassa di risparmio della Libia, con sede in Tripoli, è concessa, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservare, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'articolo 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Teruzzi

(174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenchi C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume

1. *Eidlitz Giovanni* - Data della denuncia: 10 maggio 1939 - Fiume, via Bovio, 2 - Rappresentanze - reg. ditte n. 4626 - Proprietario: Eidlitz Giovanni fu Ugo.

2. *Fürst Roberto* - Data della denuncia: 11 maggio 1939 - Fiume, via Angheben, 3 - Commercio all'ingrosso granaglie, farine, ecc. - registro ditte n. 1251 - Proprietario: Fürst Roberto fu Maurizio.

3. *Herzel Francesco* - Data della denuncia: 10 maggio 1939 - Fiume, via Pascoli, 4 - Rappresentanze - reg. ditte n. 339 - Proprietario: Herzel Francesco fu Sigismondo.

4. *Hirsch Gino* - Data della denuncia: 10 maggio 1939 - Fiume, via Fiumara, 9 - Vendita al minuto generi alimentari - reg. ditte n. 2522 - Proprietario: Hirsch Gino fu Girolamo.

5. *E. R. Sarinich Succ. E. Pollak e C.i*, Società nome collettivo - Data della denuncia: 8 maggio 1939 - Fiume, via Angheben, 15 - Commercio all'ingrosso legnami e rappr. - registro ditte n. 1448 - Soci: Ugo Hannappel fu Antonio, ariano; Pollak Edoardo fu Carlo, ebreo apolide; Ignazio Krieger Ignazio fu Giacomo, ebreo italiano.

6. *Mattei Bruno* - Data della denuncia: 25 aprile 1939 - Fiume, via Collini, 2 - Rappresentanze - reg. ditte n. 3429 - Proprietario: Bruno Mattei fu Enrico.

7. *Mattei Ernesto* - Data della denuncia: 25 aprile 1939 - Fiume, via Angheben, 12 - Commercio all'ingrosso iuta lino canapa e rappresentanze - reg. ditte n. 3550 - Proprietario: Mattei Erneso fu Enrico - Personale impiegato nell'Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 1; nel corso del 1938: n. 2.

8. *Mattersdorfer Antonio* - Data della denuncia: 26 aprile 1939 - Fiume, via Angheben, 1 - Ingrosso generi alimentari e rappresentanze - reg. ditte n. 438 - Proprietario: Alfredo Mattersdorfer fu Antonio.

9. « *F.lli Neumann* » Soc. nome collettivo - Data della denuncia: 28 aprile 1939 - Fiume, via Fiumara, 13 - Commercio pellami ed articoli per calzolai - reg. ditte n. 32 - Soci: Ignazio Neumann fu Marco, Alessandro Neumann fu Marco, Bernardo Heinrich fu Guglielmo, apolide - gestore Neumann Ignazio - Personale impiegato nella Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 2.

10. *Polgar Giuseppe* - Data della denuncia: 10 maggio 1939 - Fiume, via Angheben, 13 - Commercio e all'ingrosso generi alimentari e rappr - reg. ditte n. 1533 - Soci: Emerico Polgar fu Giuseppe, Giorgio Polgar fu Giuseppe - Personale impiegato nell'Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 4; nel corso del 1938: n. 5.

11. *Reich Bernardo* - Data della denuncia: 25 aprile 1939 - Fiume, via Bovio, 2 - Rappresentanze - reg. ditte n. 4402 - Proprietario: Reich Bernardo fu Giuseppe.

12. *Weiss Jacques genero Salomone Weisz*, Soc. nome coll. - Data della denuncia: 30 maggio 1939 - Fiume, via Regina Elena, 1 - Vendita vetrami, ceramiche, fabbricazione specchi e lavorazione del vetro piano - reg. ditte n. 2997 - Soci: Irene Weisz fu Giacomo, Alessandro Weisz fu Salomone, Paolo Weisz fu Salomone - Personale impiegato nell'Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 17; nel corso del 1938: n. 23.

13. *Mode « L'Ideale » Böhm Elvira* - Data della denuncia: 12 maggio 1939 - Fiume, Corso Vittorio Emanuele III - Vendita articoli di moda - reg. ditte n. 3654 - Proprietario: Werndorfer Elvira in Böhm di Guglielmo - Personale impiegato nell'Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 1; nel corso del 1938: n. 1.

14. *Navarro Ugo* - Data della denuncia: 29 dicembre 1939 - Fiume, Corso Vittorio Emanuele III, 17 - Vendita articoli di moda - registro ditte n. 1310 - Proprietario: Navarro Ugo fu Giacomo - Personale impiegato nell'Azienda alla data del R. decreto-legge 9 febbraio 1939: n. 1; nel corso del 1938: n. 1.

15. *Felice Neuberger e Figlio* - Data della denuncia: 29 dicembre 1939 - Fiume, via Pomerio, 32 - Industria e commercio legnami - reg. ditte n. 3513 - Proprietario: Giuseppe de Neuberger fu Ermanno.

Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma

Denuncie presentate ai sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

1388. *Funaro Settimio di Garibaldi* - Registro ditte n. 105212 - Ubicazione dell'azienda: Roma, via Antonio Baldissera n. 44-46 - Forma giuridica dell'azienda (I) - Commercio mercerie e tessuti - Proprietario: Funaro Settimio, Roma, via del Grano n. 30.

1389. *Della Seta Ugo* - Registro ditte n. 105106 - Ubicazione della azienda: Roma, via di Pietra n. 68-69 - Forma giuridica dell'azienda (C) - Commercio materiali elettrici all'ingrosso, apparecchi radio, ecc. - Soci: 1) Della Seta Ugo fu Gabriele, Roma, piazza Monte Torrone n. 5; 2) Valente Angelo fu Alessandro (di razza ariana), Roma, Lungotevere Testaccio n. 9 - Gestore: Della Seta Ugo fu Gabriele.

1390. *Zarfati Giacomo Gastone di Giuseppe* - Registro ditte n. 104874 - Ubicazione dell'azienda: Roma, piazza del Gesù, 49 - Forma giuridica dell'azienda (I) - Rappresentante in articoli di abbigliamento e confezioni - Proprietario: Zarfati Giacomo Gastone, Roma, via Mastro Giorgio, 22.

1391. *Toscano e C.* - Registro ditte n. 105240 - Ubicazione della azienda: Roma, piazza SS. Apostoli n. 70 - Personale al 9 febbraio 1939: n. 15; personale occupato nel 1938: n. 15 - Forma giuridica dell'azienda (C) - Commercio di articoli di abbigliamento e di confezioni per uomo - Soci: 1) Toscano Rosina in Navarro fu Angelo, Roma, via della Consulta n. 50; 2) Navarro Enrico di Achille, Roma, via della Consulta n. 50; 3) Menasci Luigia fu Alessandro, Roma, via Crescenzio n. 62; 4) Menasci Renata fu Alessandro, Roma, via Crescenzio n. 62; 5) Menasci Adriana fu Alessandro, Roma, via Crescenzio n. 62; 6) Menasci Alfredo fu Alessandro, Roma, via Crescenzio n. 62 - Gestori: 1) Navarro Enrico di Achille; 2) Menasci Alfredo fu Alessandro.

1392. *Limentani Leonello fu David* - Registro ditte n. 105461 - Ubicazione dell'azienda: Roma, via Portico d'Ottavia, 48 - Personale occupato al 9 febbraio 1939: n. 4 - Forma giuridica dell'azienda (I) - Commercio articoli casalinghi e terraglie - Proprietario: Limentani Lionello, Roma, via Arenula n. 4.

1393. *Di Consiglio Gemma di Mosè* - Registro ditte n. 105128 - Ubicazione dell'azienda: Roma, via S. Ambrogio, 11 - Forma giuridica dell'azienda (I) - Commercio compra-vendita stracci e ferro vecchio - Proprietaria: Di Consiglio Gemma, Roma, via Madonna dei Monti, numero 20.

(170)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

Nell'allegato *A* del R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, concernente l'approvazione dei nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1940-XVIII, là dove dicesi: « 14° Assistente alla vigilanza 1 » deve leggersi: « 10° Assistente alla vigilanza 1 ».

(186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 8

dell'11 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,26
Francia (Franco)	44,40
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,44
Belgio (Belgas)	3,33[illegible]
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,[illegible]6
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,562
Portogallo (Scudo)	0,7238
Svezia (Corona)	4,[illegible]95
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,[illegible]97
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,425
Id 3,50 % (1902)	70,15
Id 3,00 % Lordo	50,075
Rendita 5 % (1935)	92,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,975
Id Id 5 % (1936)	94,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,70
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,75
Id Id 5 % Id 1941	100,475
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	93,125
Id. Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	93,05
Id. Id. 5 % Id 1944	98,20

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente,

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi.

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni.

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea.

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza.

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne; sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII)

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute - Ufficio del personale - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quello di cui alla lettera *b*-3) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio — di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali economiche e politiche, in scienze sindacali, in economia e commercio, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, in scienze economiche e marittime;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale-politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù Italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma

Nei casi di cui al comma precedente il certificto dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Capo dei Servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12,

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circoli n 588 del 1922 e n. 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) dichiarazione del candidato di non appartenenza alla razza ebraica;

13) dichiarazione del candidato, qualora abbia contratto matrimonio dopo il 3 dicembre 1938-XVII, che il proprio coniuge era cittadino italiano prima del matrimonio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello Stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8, dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice-segretario nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno e commercio internazionale).
2. Diritto civile e commerciale; diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
3. Economia politica corporativa e politica economica e finanziaria.
4. Traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1. Elementi di statistica.
2. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua estera in cui intende sostenere la prova scritta. La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue suindicate.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I candidati che non avranno comunicazioni di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami, nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1197, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del

concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-segretario, con riserva di anzianità e previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Il vice-segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 833,60.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto.-legge 10 gennaio 1926, n 46.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(138)

Concorso a quattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (grado 11° - gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente i ruoli organici del Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 4 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne. Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute — Ufficio del personale — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quello di cui alla lettera *b*-3) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato:

2) diploma di licenza di istituto medio di secondo grado anche ottenuta ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale-politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè, l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E il Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per lausa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) dichiarazione del candidato di non appartenenza alla razza ebraica;

13) dichiarazione del candidato, qualora abbia contratto matrimonio dopo il 3 dicembre 1938-XVII, che il proprio coniuge era cittadino italiano prima del matrimonio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio: pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal Presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8, dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. Principi di economia politica-corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1. Nozioni di statistica economica.
2. Nozioni di ragioneria pubblica e di contabilità generale dello Stato.
3. Conoscenza di una delle lingue: francese, inglese e tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua o le lingue estere in cui intende sostenere la prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero agli idonei ex- combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1197, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commisisone esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ispettore aggiunto, con riserva di anzianità e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

L'ispettore aggiunto in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

Agli aspiranti aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 729.40.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(139)

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevanti i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 29 giugno 1939-XVII, n. 898;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi, ed il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236, che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

Non sono ammessi a partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica, nonchè i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Sette dei posti messi a concorso sono riservati per essere conferiti a concorrenti che ne facciano espressa domanda e dimostrino di avere conoscenza pratica della dattilografia, dopo aver superato le altre prove di esame comprese nel programma stabilito con l'art. 7 del presente decreto.

Ai sette posti riservati col precedente comma per « dattilografi », possono concorrere sia gli uomini sia le donne. Non sono ammesse a concorrere le donne, invece, per gli altri tredici posti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Gli uomini, inoltre, dovranno specificare nella domanda se intendono concorrere ai soli posti di alunno d'ordine od anche ai posti per dattilografi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti, abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*-3) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio — di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono altresì ammessi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente per suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, fatta dal candidato;

13) dichiarazione del candidato — qualora abbia contratto matrimonio dopo il 3 dicembre 1938-XVII — che il proprio coniuge era cittadino italiano prima del matrimonio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità,

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altri Uffici di questa Amministrazione o ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate. La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso. Comunque, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giudisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Ordinamento fondamentale dello Stato Fascista.
2. Nomenclatura decimale - Divisibilità dei numeri - Frazioni ordinarie e decimali Sistema metrico decimale.
3. Nozioni elementari di statistica.
4. Diritti e doveri degli impiegati.
5. Carta del lavoro.
6. Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue colonie.
7. Ordinamento di un archivio nelle Amministrazioni statali.

Prova pratica di dattilografia, per i concorrenti ai posti riservati a « dattilografi ».

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in A. O., agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-III al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. e per l'assegnazione dei posti ai candidati che siano coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in A. O., competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunni d'ordine, con riserva di anzianità e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 11.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro i quali al momento della nomina risiedono all'estero), nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 471,10 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(140)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.